

CONVENZIONE PER IL PROSEGUIMENTO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI
DEI MONITORAGGI AMBIENTALI DEI CANTIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
PER LA DIFESA DI VENEZIA DALLE ACQUE ALTE
E DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE, CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE E PRESCRIZIONI COMUNITARIE

TRA

La Regione del Veneto, con sede e domicilio fiscale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – codice fiscale 80007580279, rappresentata ai sensi e per gli effetti del presente atto dal Direttore *pro tempore* della Direzione Ambiente, ing. Luigi Fortunato, nato a Venezia il 25/09/1952, giusta DGR di incarico n. 1088 del 29/06/2016

E

l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV) – codice fiscale 92111430283 - P.IVA 03382700288, con sede legale in Padova, via Ospedale Civile n. 24, rappresentata ai sensi e per gli effetti del presente atto dal Commissario Straordinario *pro tempore* Dott. Riccardo Guolo, nato a Padova il 27/01/1958, giusta DGR di nomina n. 1965 del 21/12/2018 di seguito congiuntamente definite “le Parti”.

PREMESSO CHE

- alla Regione del Veneto, ai sensi della normativa speciale per Venezia, sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, alla tutela ambientale ed alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia;
- la Regione del Veneto è competente per l'attuazione ed il monitoraggio della Rete Natura 2000 nell'ambito del territorio regionale e in tale contesto, attraverso le proprie strutture:
 - esamina ed esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante sugli studi per la valutazione di incidenza e relativi al contenzioso sulla compatibilità di piani, progetti e interventi con le disposizioni di cui alle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

- coordina le attività di monitoraggio in relazione alle misure di mitigazione e compensazione di piani, progetti e interventi nel rispetto delle deroghe previste dal D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
 - provvede ai rapporti in materia con lo Stato e con l'Unione Europea e alla predisposizione di periodiche relazioni informative;
- il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia (ex Magistrato alle Acque di Venezia, di seguito Provveditorato), ai sensi e per gli effetti della Legislazione Speciale per Venezia, ha avviato un programma di interventi che prevede, tra l'altro, la realizzazione delle opere di regolazione delle maree da eseguire alle tre bocche di porto, la cui costruzione è stata avviata nel 2003;
 - nell'ambito della realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acqua alte, il Provveditorato ha predisposto uno specifico documento denominato “Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT 3250003, IT 3250023, IT 3250031, IT 3250030 e della ZPS IT 3250046” al fine di rispondere alla procedura di infrazione 2003/4762 avviata dalla Commissione Europea. Detto Piano delle Misure è stato approvato dalla Regione del Veneto e costituisce lo strumento operativo per rispondere agli obblighi previsti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE e dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE;
 - il Piano delle Misure delinea le attività che il Provveditorato ha avviato, o programmato di avviare, quali misure di compensazione per la costruzione delle opere mobili alle bocche di porto della Laguna di Venezia, per dare corso all'impegno che il Governo Italiano ha assunto nei confronti della Commissione Europea. Nel contesto dell'attuazione di detto Piano, con nota ENV (2008) 13085 del 15 luglio 2008, la Commissione Europea ha richiesto che *“le attività connesse al monitoraggio delle misure contenute nel Piano suddetto siano poste sotto la responsabilità di un Ente indipendente da quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'esecuzione dei lavori”*;
 - al fine di ottemperare alle prescrizioni richieste dalla Commissione, in data 11 dicembre 2008 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

- del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato e la Regione del Veneto, in base al quale il Ministero dell'Ambiente ha assunto la funzione di garante della corretta conduzione dei monitoraggi e del rispetto delle regole comunitarie, avvalendosi di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per l'attività di controllo del monitoraggio dei cantieri e delle misure di compensazione del MO.S.E. (MODulo Sperimentale Elettromeccanico);
- in data 17 giugno 2013 è stato approvato un nuovo Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto, il quale prevede che la stessa Regione, nell'ambito delle proprie competenze sull'attuazione della Rete Natura 2000, subentri ad ISPRA quale garante della corretta conduzione dei monitoraggi nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie, per le funzioni di cui al precedente Accordo, avvalendosi anche della propria Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV);
 - in data 20 novembre 2014 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa di durata triennale tra la Regione del Veneto ed il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. che regola gli impegni reciproci per la corretta attuazione delle attività di verifica e controllo dei monitoraggi dei cantieri del MO.S.E. e delle relative misure di mitigazione e compensazione;
 - in data 13/03/2015 e 28/05/2015 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra Regione del Veneto e ARPAV per l'attuazione delle verifiche e dei controlli dei monitoraggi ambientali dei cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie, sulla base delle informazioni e dei dati ambientali raccolti dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
 - il sopracitato Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Provveditorato Interregionale alle OO.PP. è scaduto il 20/11/2017;
 - la sopracitata Convenzione tra Regione del Veneto ed ARPAV è scaduta il 31/12/2017;

- con DGR n. 1107 del 03/07/2018 è stato approvato lo schema di aggiornamento del Protocollo di Intesa tra la Regione e il Provveditorato Interregionale alle OO.PP., sottoscritto digitalmente dalle Parti nella sua versione definitiva il 17/10/2018 e il 31/10/2018 e la cui validità è stabilita fino al 31/12/2019;
- tale Aggiornamento del Protocollo di Intesa regola gli impegni reciproci per la prosecuzione della corretta attuazione delle attività di verifica e controllo dei monitoraggi dei cantieri alle bocche di porto per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle relative misure di mitigazione e compensazione, per le annualità B12 e B13, introduce inoltre la valutazione tecnica sulle attività di monitoraggio dei cantieri relativamente alle annualità B8 – B9 e B10 che non erano state interessate dalle precedenti attività di valutazione da parte di ISPRA;
- la Legge Regionale n. 32/1996 e ss.mm.ii. istitutiva di ARPAV e la Legge n. 132/2016 prevedono che l’Agenzia possa svolgere attività a favore di soggetti pubblici o privati sulla base di specifiche convenzioni, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali) e siano compatibili con l’imparzialità dell’Agenzia nell’esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e controllo;

VISTI

- la normativa speciale per Venezia, in particolare le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991 e n. 139/1992;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 17 del 27 febbraio 1990 “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante” e ss.mm.ii.;
- la Direttiva “Habitat” 92/43/CE, la Direttiva “Quadro Acque” 2000/60/CE e la Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 32/1996 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 132/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 21 gennaio 2013;
- l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto sottoscritto in data 17 giugno 2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1591 del 9 settembre 2014;
- il Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 20 novembre 2014;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2853 del 29 dicembre 2014;
- la Convenzione tra Regione del Veneto e ARPAV sottoscritta digitalmente in data 13/03/2015 e 28/05/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 31 luglio 2018;
- l’aggiornamento del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscritta digitalmente in data 17/10/2018 e 31/10/2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 26/03/2019;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Ambito)

La presente Convenzione si colloca nell’ambito delle iniziative conseguenti all’attuazione dell’Accordo di

Programma tra MATTM, MIT – MAV (ora Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto - Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia) e Regione del Veneto, sottoscritto in data 17 giugno 2013, nonché dell'aggiornamento del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Provveditorato Interregionale alle OO.PP., sottoscritto digitalmente in data 17/10/2018 e 31/10/2018.

Art. 2

(Oggetto)

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione del Veneto e ARPAV per il proseguimento, da parte di ARPAV, delle attività di verifica e controllo dei monitoraggi ambientali presso i cantieri alle bocche di porto per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle relative opere di mitigazione per le annualità B12 e B13, l'attuazione delle attività di verifica e controllo dei monitoraggi ambientali relativi alle opere di compensazione, conservazione e riqualificazione, nonché la valutazione tecnica sulle attività di monitoraggio dei cantieri relativamente alle annualità B8 – B9 e B10 non interessate dalle precedenti attività di valutazione da parte di ISPRA.

Art. 3

(Obblighi delle Parti)

3.1 ARPAV si impegna ad effettuare per i cantieri alle bocche di porto per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte ed in riferimento agli effettivi ambiti di monitoraggio indagati, in aggiunta all'attività istituzionale obbligatoria di validazione così come elencato nelle programmazioni annuali delle attività, le seguenti attività:

- a) per le annualità B8, B9 e B10: valutazione dei risultati del monitoraggio dei cantieri raccolti dal Provveditorato;
- b) per le annualità B12 e B13: verifica e controllo dei risultati dei monitoraggi ambientali dei cantieri e delle relative opere di mitigazione raccolti dal Provveditorato;
- c) verifica e controllo dei risultati dei monitoraggi ambientali relativi alle opere di mitigazione e compensazione, che saranno oggetto di uno specifico Addendum alla presente Convenzione, in

- quanto il relativo Piano è attualmente in fase di definizione da parte del Provveditorato;
- d) valutazione del sistema di feedback adottato dal piano di monitoraggio delle attività di cantiere;
 - e) verifica della necessità di ulteriori misure correttive;
 - f) redazione, di norma ogni quattro mesi, di un rapporto sulle attività svolte e di una relazione di sintesi annuale.

Il monitoraggio delle attività di cantiere considera le seguenti matrici ed i principali effetti che in esse possono essere generati:

- acqua (torbidità prodotta dagli scavi, trasporto solido e idrodinamica alle bocche di porto);
- aria (rumore, polveri e gas prodotti dal cantiere);
- suolo (variazione dei livelli piezometrici dovuti allo scavo dei porti rifugio);
- ecosistemi di pregio (effetti su Tegnùe, su vegetazione terrestre e marina, sull'avifauna in zone protette, su invertebrati terrestri endemici, su invertebrati acquatici insediati nelle cosiddette “pozze di sifonamento”).

3.2 ARPAV provvede all'esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione mettendo a disposizione proprie attrezzature e personale a tempo indeterminato nonché personale allo scopo assunto a tempo determinato e collaboratori, eventualmente ricorrendo a servizi specialistici di supporto tecnico-scientifico da parte di Enti Pubblici ed Istituti di Ricerca. Assicura inoltre la partecipazione agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione.

3.3 La Regione si impegna a verificare e validare le attività di ARPAV in relazione all'esecuzione dei monitoraggi ambientali dei cantieri per le annualità B12 e B13 e per i pregressi B8, B9 e B10, nonché quelle relative alle opere di mitigazione e compensazione che saranno oggetto di uno specifico Addendum alla presente Convenzione in quanto il relativo Piano di monitoraggio è attualmente in fase di definizione da parte del Provveditorato.

Si impegna inoltre a trasmettere tempestivamente le relazioni trimestrali e annuali redatte da ARPAV al Provveditorato Interregionale.

3.4 Le Parti si riservano di definire le attività di monitoraggio proattivo dell'area vasta della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante, sulla base della definizione del Piano di Monitoraggio delle misure di compensazione attualmente in fase di ultimazione da parte del Provveditorato, che saranno oggetto di uno specifico Addendum alla presente Convenzione.

Art. 4

(Decorrenza e durata. Recesso)

4.1 Gli effetti giuridici ed economici della presente Convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2019, al fine di permettere l'elaborazione dei dati raccolti alla conclusione delle attività degli anni di monitoraggio B12 e B13.

4.2 La Convenzione, nel caso di motivate esigenze, potrà essere prorogata previa volontà espressa di entrambe le Parti.

4.3 Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi via PEC con un preavviso di almeno 60 gg; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al rimborso per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

Art. 5

(Corrispettivo e pagamenti)

5.1 Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, l'importo da riconoscere ad ARPAV, per ciascuno degli anni di monitoraggio denominati B12 e B13, è pari a € 600.000,00 (pari a complessivi € 1.200.000,00) fuori campo IVA, ex artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72, con applicazione di € 2,00 per l'imposta di bollo vigente su ogni nota emessa da ARPAV.

5.2 L'erogazione di tale importo verrà effettuata direttamente dal Provveditorato, come previsto all'art. 4 del Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e Provveditorato sottoscritto dalle parti in data 17/10/2018 e 31/10/2018, a seguito di fatture elettroniche emesse da ARPAV, secondo le seguenti modalità:

- a) per ciascuno degli anni di monitoraggio denominati B12 e B13, tre acconti dell'importo di € 150.000,00 a seguito della trasmissione da parte della Regione al Provveditorato dei rispettivi

rapporti quadrimestrali di cui all'art. 3.1 lett. f);

- b) per ciascuno degli anni di monitoraggio denominati B12 e B13, l'importo a saldo di € 150.000,00 a seguito della trasmissione da parte della Regione al Provveditorato della relazione annuale di sintesi di cui all'art. 3.1 lett. f) e della rendicontazione delle spese sostenute.

5.3 Per la valutazione tecnica sulle attività di monitoraggio dei cantieri, relativamente alle annualità B8 – B9 e B10, così come per le opere di mitigazione e compensazione (che, si ribadisce saranno oggetto di uno specifico Addendum alla presente Convenzione in attesa del relativo Piano di monitoraggio in fase di definizione da parte del Provveditorato), verranno utilizzate le eventuali economie generate nell'ambito delle attività relative agli anni di monitoraggio B11, B12 e B13.

5.4 Eventuali ulteriori economie generate potranno essere esclusivamente impegnate per far fronte a nuove esigenze di monitoraggio che dovessero rendersi necessarie per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, nell'ambito delle attività di controllo e verifica dei monitoraggi sia delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale, sia dei cantieri, oltre la conclusione programmata dell'anno di monitoraggio B13.

5.5 I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato ad ARPAV presso MPS, Agenzia di Padova, via VIII Febbraio 5, IBAN IT 74 T 01030 12134 000001028164.

Il codice univoco dell'ufficio destinatario della nota elettronica è: 2ROTM4

Art. 6

(Responsabili dell'esecuzione contrattuale)

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- Per la Regione del Veneto: dott. Giovanni Ulliana, Direttore della Unità Organizzativa Supporto di Direzione;

- Per ARPAV: Direttore Dipartimento Provinciale di Venezia.

Art. 7

(Trattamento dei dati)

I dati personali di cui le Parti hanno disponibilità in conseguenza dell'esecuzione della presente Convenzione, sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima. Le Parti, quali autonome titolari del trattamento, sono impegnate ad osservare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R. "General Data Protection Regulation"), dal D.Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 101/2018, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 8

(Imposta di bollo e di registro)

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, allegato A, tariffa parte 1° del DPR 642/72 e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii., con oneri a carico di entrambe le Parti in parti uguali.

Art. 9

(Risoluzione)

La presente Convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora sopraggiunga, in capo ad una delle parti, l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizioni del medesimo Protocollo, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

Art. 10

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 11

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Il presente atto, che si compone di 11 articoli, redatto su otto facciate intere e sin qui della nona, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia – Padova.

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Ambiente

Ing. Luigi Fortunato

(firmato digitalmente)

Per ARPAV

Il Commissario Straordinario *pro tempore*

Dott. Riccardo Guolo

(firmato digitalmente)